

ALLEGATO A

DISCIPLINARE CONTENENTE CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano, salvo diversa prescrizione, a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'AREACOM, di seguito indicata come "Agenzia", ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale e per la determinazione del valore economico della retribuzione di posizione delle relative funzioni, ai sensi degli artt. 19 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 20 della Legge Regionale Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 e dell'art. 42 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni Locali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti in relazione alla finalità di assicurare il migliore funzionamento, di accrescere l'efficienza delle strutture dell'Agenzia e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane; gli stessi sono tesi ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali dell'Agenzia.
2. Il conferimento dell'incarico dirigenziale è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati, tenendo conto delle disponibilità manifestate.
3. Nel conferimento dell'incarico è garantita l'effettiva condizione delle pari opportunità.
4. Tutti i dirigenti, appartenenti ai ruoli dell'Agenzia e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del C.C.N.L. relativo all'Area Funzioni Locali – triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020.
5. Il presente disciplinare definisce anche i criteri di graduazione delle diverse posizioni dirigenziali presenti all'interno dell'Agenzia, a prescindere dalle prestazioni e dalle qualità personali del soggetto che ricopre il ruolo, ovvero tenendo conto della collocazione nella struttura, della complessità organizzativa e delle responsabilità interne e esterne alla posizione, così come stabilito all'art. 24, comma 1, del D.lgs 165/2001.

ART. 3 – PROCEDURA CONFERIMENTO INCARICHI

1. L'Agenzia rende conoscibili i posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, in considerazione del suo assetto organizzativo, tramite pubblicazione - sul proprio sito istituzionale - di apposito

avviso, con indicazione dei posti che si intende ricoprire, del trattamento economico, delle specifiche professionalità richieste, dei criteri di valutazione e delle modalità di presentazione della domanda e la documentazione da porre a corredo.

2. Il termine di ricezione delle candidature non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia.

3. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Direttore dell'Agenzia, comparate e valutate le istanze sulla base dei criteri di cui al presente disciplinare, provvede a conferire l'incarico dirigenziale.

4. La specifica professionalità attiene alle attitudini e alle capacità professionali ed è intesa come insieme delle esperienze, competenze e conoscenze richieste per lo svolgimento delle funzioni, da valutare anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

ART. 4 – CANDIDATURE E AMMISSIONE

1. I soggetti interessati agli incarichi di funzioni dirigenziali da conferire, nel rispetto del profilo professionale posseduto, possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato dall'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso degli elementi richiesti.

2. Le candidature, redatte su carta semplice e corredate da un curriculum professionale in formato europeo, sono accompagnate da una sintesi descrittiva – con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – nella quale sono indicate:

- a) le esperienze professionali maturate;
- b) il servizio prestato complessivamente;
- c) gli incarichi ricoperti e la loro durata;
- d) la formazione acquisita;
- e) i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati.

ART.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione è svolta dal Direttore Generale dell'Agenzia, sulla base del curriculum e della sintesi descrittiva di cui al precedente art. 4, comma 2, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) rilevanza dell'esperienza maturata nello svolgimento di funzioni e nell'esercizio di attività coerenti con la specifica professionalità richiesta;
- b) rilevanza delle competenze e delle conoscenze, riconducibili alla specifica professionalità richiesta, con riferimento alle attività svolte e ai risultati conseguiti in precedenza;
- c) titoli conseguiti al termine di un percorso di studio post universitario, rilasciati da istituzioni universitarie, attinenti alle professionalità richieste;

d) altri titoli curriculari che qualificano le conoscenze e competenze professionali in relazione all'incarico da ricoprire.

ART. 6 - DURATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. L'incarico è conferito a tempo determinato e può essere rinnovato nei limiti di cui al comma successivo. La durata è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni e comunque non può eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore ai tre anni ove coincida con il conseguimento del limite di età anagrafica per il collocamento a riposo in base alle vigenti disposizioni legislative, ovvero la revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può aver luogo solo in conseguenza di processi di riorganizzazione dell'Agenzia oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o dell'inosservanza delle direttive impartite, ai sensi degli art. 19, comma 2, e art. 21 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'incarico di funzioni dirigenziali conferito può essere rinnovato, previo ricorso alle procedure di cui agli articoli precedenti, fermo restando i limiti temporali derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali.

3. Al dirigente privo di incarico, anche qualora abbia partecipato ad una o più procedure di cui al presente disciplinare con esito negativo, deve essere attribuito, senza fare ricorso alle procedure di cui agli articoli precedenti, un incarico di funzioni dirigenziali preposto ad un'Area da parte del Direttore Generale dell'Agenzia.

4. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ciascun dirigente può presentare domanda per non più di 3 incarichi, indicandoli in ordine di preferenza.

ART. 7- INCARICHI AD INTERIM

1. Ai sensi dell'art. 64 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni Locali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024 e dell'art. 20, comma 9, della L.R. 77/1999, le posizioni dirigenziali vacanti possono essere coperte, per esigenze straordinarie, con incarichi conferiti ad interim a dirigenti già titolari di incarico di funzioni dirigenziali, fermi restando gli elementi di cui all'art. 5, comma 1, del presente disciplinare.

2. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore del 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.

3. La percentuale di cui al comma 2 può essere modificata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni Locali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024.

ART 8 - GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI

1. Il presente disciplinare si applica ai dirigenti di ruolo dell'Agenzia ai fini della quantificazione del valore economico dell'indennità di posizione, ai sensi e in conformità delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale e di quanto disciplinato nei Contratti Decentrati Integrativi dell'Agenzia.
2. La graduazione delle funzioni dirigenziali ai fini dell'assegnazione della responsabilità di posizione è un adempimento richiesto dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza pubblica.

ART. 9 – CRITERI DI GRADUAZIONE E PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI

1. La graduazione delle posizioni dirigenziali è volta a individuare il punteggio in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione all'interno delle fasce indicate nel successivo comma 11.
2. La valutazione delle posizioni collega il valore di ogni posizione all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia, con il conseguente processo di differenziazione retributiva.
3. Poiché la valutazione delle posizioni viene effettuata con riferimento alle attività previste e non al reale contributo dei singoli dirigenti, alle posizioni corrispondono condizioni oggettive e non modalità di interpretazione del ruolo, capacità e competenza. L'individuazione delle posizioni dirigenziali è quindi direttamente connessa alla struttura organizzativa dell'Agenzia.
4. La definizione dei punteggi attribuiti a ciascuna posizione è effettuata dal Direttore Generale dell'Agenzia, in relazione alle informazioni e indagini rilevate dagli strumenti della programmazione (PIAO, BILANCIO, ecc.) e dalla relazione diretta con la struttura organizzativa dell'Agenzia.
5. La valutazione di ciascuna posizione è di tipo oggettivo ed è effettuata indipendentemente dalla copertura o meno della posizione stessa e, qualora fosse ricoperta, indipendentemente dal livello di prestazione fornito dalla persona che la occupa.
6. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali si provvede contestualmente alla loro graduazione.
7. La valutazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rispetto ai criteri stabiliti dal sistema di valutazione o a seguito di modificazioni della struttura organizzativa dell'Agenzia.
8. I fattori di valutazione del presente disciplinare, ai sensi sono 3:
 - a) Collocazione nella struttura;
 - b) Complessità organizzativa
 - c) Responsabilità gestionali interne/esterne
9. I tre fattori di valutazione di cui al comma 8, sono poi rispettivamente suddivisi in parametri, sub-parametri e indicatori, come meglio descritti nell'allegata **SCHEDA n. 1**. Il peso finale delle varie posizioni è determinato dalla sommatoria dei punteggi assegnati sulla base degli indicatori, fino ad un massimo di 100 punti. Tale peso determinerà la fascia di attribuzione e conseguentemente il valore della Retribuzione di Posizione, in base alle somme disponibili nell'apposito fondo.

10. La retribuzione di posizione prevista sarà eventualmente riparametrata proporzionalmente in relazione a quanto stanziato nel fondo nel rispetto delle vigenti norme di legge nonché delle disponibilità di bilancio.

11. Nel seguente prospetto sono indicate le modalità di correlazione tra il punteggio attribuito a ciascuna posizione e la relativa fascia retributiva unica, delineata in virtù della equivalenza della responsabilità connessa alle attività riferibili a ciascuna Area funzionale rispetto agli obiettivi strategici dell'Agenzia quale Soggetto Aggregatore, Stazione Appaltante Unica e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, nel rispetto dei limiti e massimi stabiliti dall'art. 37, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni Locali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024:

FASCIA UNICA >80 fino a 100 punti € 39.000,00

12. Nell'attribuzione dei punteggi, pertanto, si è tenuto conto che tutte le posizioni dirigenziali sono comunque chiamate a garantire trasversalmente la mission istituzionale dell'Agenzia e cioè le funzioni di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore, in favore della Regione Abruzzo e di altri soggetti pubblici aventi sede o meno nel territorio regionale, nell'ambito delle varie fasi afferenti ai diversi processi di acquisto disciplinati nel codice dei contratti pubblici.

ART. 10 CONFRONTO SINDACALE, PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'attuazione del presente disciplinare viene garantita nel rispetto delle disposizioni in materia di confronto sindacale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere a) ed e) del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni Locali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024.

2. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso ed è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

3. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente disciplinare, trovano applicazione le norme sul rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione e i Contratti Collettivi Nazionali per la dirigenza pubblica.